

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 541

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro della sanità

(COSTA)

di concerto col Ministro delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 542)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 luglio 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 luglio 1994*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di
versamento della quota fissa individuale annua per l'assi-
stenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie**

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 settembre 1993, n. 365, 19 novembre 1993, n. 464, 17 gennaio 1994, n. 34, e 17 marzo 1994, n. 180.

Art. 2.

1. La legge collegata alla finanziaria per il 1995 indica le modalità di recupero della quota fissa individuale versata dai contribuenti nel 1993 per l'assistenza medica di base, nel rispetto delle esigenze di risanamento dei conti pubblici, nonchè le connesse conseguenze estintive delle sanzioni sospese.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 294

All'articolo 1, al comma 1, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono».

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sospesa fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1995».

All'articolo 3, il comma 4 è soppresso.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale
annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sa-
nitarie**

Articolo 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 **possono** indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

Articolo 3.

1. Per le prestazioni rese, a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono dovuti le tariffe e i diritti specificati nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, nell'allegato I al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, negli allegati ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1993 e nella tabella A allegata al decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992.

2. Gli importi delle tariffe di cui alla voce n. 9 dell'allegato I al citato decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 sono così rideterminati: «40 milioni per ogni dosaggio o forma farmaceutica; la tariffa è ridotta a lire 20.000.000 se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178».

3. Le entrate concernenti i diritti e le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le attività di controllo, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché, per una quota non superiore al 20 per cento delle predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nell'ambito della contrattazione, è istituita una specifica indennità per l'incentivazione del personale del predetto Ministero.

5. È abrogato il comma 12 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

1. *Identico.*

1-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sospesa fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1995.

Articolo 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Soppresso.

5. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - COSTA - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)*